Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Edoardo Di Capua, Dott. Edoardo Di Capua n. 1938 del 16 marzo 2017
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **OMISSIS/2016** R.G. promossa da:

SOCIETÀ ALFA S.R.L.,

;
-parte attrice opponente-

contro:
SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A;

-parte convenuta opposta-

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione, con le precisazioni di cui *infra*):
"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni eventuale e/o necessaria declaratoria, così giudicare:
Nel Merito:
- Dichiarare nullo il Decreto n. OMISSIS/2016 emesso nel procedimento R.G. n. OMISSIS/2016 in data 24.02.2016 e notificato in data 01.03.2016 perché carente da un punto di vista probatorio;
- In via subordinata, dichiarare che la somma portata dal Decreto Ingiuntivo è superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla SOCIETÀ ALFA SRL e, per l'effetto, revocare l'emesso decreto con le connesse statuizioni in ordine al pagamento delle spese legali;
- Accertare e dichiarare che il contratto di fornitura del servizio di energia elettrica è stato illegittimamente risolto da parte della SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A.;
- Per l'effetto accogliere la presente opposizione, revocando e dichiarando inefficace, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2016 emesso nel procedimento R.G. n. OMISSIS/2016 in data 24.02.2016 e notificato in data 01.03.2016;
- In via riconvenzionale, previa declaratoria dell'illegittimità della risoluzione del contratto di fornitura dell'energia elettrica, condannare la SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A. a corrispondere in favore della società opponente una somma di denaro corrispondente alla differenza di prezzo tra quanto corrisposto in regime di salvaguardia e quanto invece avrebbe dovuto corrispondere in regime di libero mercato, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruzione probatoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con riserva di indicare i mezzi istruttori nei termini di legge.

OPPOSIZIONE D.I. TARDIVA è esclusa proponibilità domanda riconvenzionale dell'attore opponente

Produzione come da indice separato.
Salvis juribus."

Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 25.01.2017 ed in comparsa di costituzione e risposta):
"Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reietta, Voglia il Tribunale di Torino
IN VIA PREGIUDIZIALE
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è tardiva, non è di pronta soluzione e non è basata su prova scritta;
NEL MERITO
previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dalla SOCIETÀ LAFA S.r.l. contro SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A;
in via principale rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. OMISSIS/16 del 24/2/2016 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti della SOCIETÀ ALFA SRL;
in subordine condannare la SOCIETÀ ALFA S.r.l. a pagare alla SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A. la somma di euro 57.504,47 oltre agli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture insolute al giorno dell'effettivo saldo ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla SOCIETÀ ALFA S.r.l con conseguente provvedimento di esecutività ex art 647 cpc.
condannare d'ufficio la SOCIETÀ ALFA S.r.l. ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c.;
condannare la SOCIETÀ ALFA S.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni."

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dalla SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A. il Tribunale di Torino, con decreto n. OMISSIS/2016, datato 24.02.2016, depositato in data 26.02.2016, ha ingiunto alla società SOCIETÀ ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 57.504,47, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle date di scadenza delle singole fatture fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per fornitura di energia di cui alle fatture numeri OMISSIS (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta).

1.2. Con atto di citazione datato 09.04.2016, notificato via pec in data 09.04.2016, la SOCIETÀ ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. OMISSIS, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A. in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* Ing. OMISSIS, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dalla SOCIETÀ ALFA S.r.l., contestando nel merito le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. in data 21.09.2016 è comparsa soltanto la parte convenuta opposta, insistendo per la concessione

della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e chiedendo la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato.

1.5. Con Ordinanza datata 26.09.2016 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. Infine, alla successiva udienza in data 25.01.2017 è comparso soltanto il difensore della parte convenuta opposta ed il Giudice Istruttore, fatte precisare al medesimo le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio ridotto a 20 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sulla mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte convenuta opposta.

2.1. La mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte convenuta opposta all'udienza all'uopo fissata in data 25.01.2017 non significa rinuncia alle domande, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per la quale il Giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte (cfr. in tal senso: Cass. sez. III civile, 04 marzo 2014, n. 5018 in *Diritto & Giustizia*, 2014; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 1983 n. 5657, in *Giust.civ.mass.* 1983, fasc.8; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1983 n.1261, in *Giust.civ.mass.* 1983, fasc.2; Cass. civ. 11 gennaio 1982 n. 115, in *Giust.civ.mass.* 1981, fasc.1).

In particolare, può richiamarsi la seguente pronuncia della Suprema Corte: "*In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit.*" (cfr. Cass. sez. III civile, 04.03.2014, n. 5018 in *Diritto & Giustizia*, 2014).

2.2. Pertanto, nel caso di specie, valgono le conclusioni di cui all'atto di citazione.

3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte convenuta opposta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

3.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dalla SOCIETÀ ALFA S.R.L., in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.

L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo precisazioni che seguono.

3.2. Invero, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.

L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue:
"Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata".

Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica "*esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente"*, prevede quanto segue:

"Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata".

Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Torino, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 966 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013 in *Redazione Giuffrè* 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in *Giur. merito* 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile , sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).

Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato:

- dall'art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile;

- dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404, secondo comma, c.p.c.).

La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come *dies a quo* la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867 in *Giust. civ. Mass.* 2008, 5 711).

E' stato poi chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo; l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280 in *Giustizia a Milano* 2009, 7-8 56)

3.3. Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Torino ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato quindi notificato, a mezzo pec in data 26.02.2016, come si evince dal doc. 18) prodotto dalla parte convenuta opposta.

Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva quindi in data mercoledì 06.04.2016.

Senonché, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato, sempre a mezzo pec, soltanto in data 09.04.2016 (cfr. le ricevute di consegna e accettazione prodotte dalla parte attrice opponente nonché il doc. 19 della parte convenuta opposta) e, dunque, tardivamente.

Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.

Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

Infine, come si è detto in precedenza, non può darsi ingresso all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice opponente; l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale.

4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
4.1. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "*da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00*":
Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 9.730,00**, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al **n. OMISSIS/2016** R.G. promossa dalla SOCIETÀ ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. OMISSIS (parte attrice opponente) contro la SOCIETÀ FONRITRICE DI ENERGIA S.P.A, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* Ing. OMISSIS (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:

2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. OMISSIS/2016, datato 24.02.2016, depositato in data 26.02.2016, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente SOCIETÀ ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi **Euro 9.730,00** per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 13 marzo 2017.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris